



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/04/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/04/2024

CAPO I

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 1 - Autorizzazione paesaggistica

1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare.

2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base all'art.157 del D. Lgs. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.146 del D. Lgs. 42/2004 è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi.

Art. 2- Domanda

1. I soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione devono indicare nell'istanza medesima i seguenti elementi:

- a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
- b) numero del codice fiscale del richiedente;
- c) estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- d) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
- e) specificazione della natura del vincolo;
- f) segnalazione in ordine all'eventuale inserimento dell'immobile all'interno del perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi ovvero di altri ambienti tutelati;
- g) comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32, L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull'immobile in questione;
- h) indirizzo esatto del richiedente a cui comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento qualora lo stesso indirizzo non coincida con la residenza.

2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

Art. 3 – Documentazione

1. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda all'accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali, stipulato in data 4 agosto 2006 ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005 e reperibile sul sito di *SpazioREGIONE*.

2. Per comodità di consultazione ed economia di mezzi giuridici, lo stralcio del

soprarichiamato accordo viene allegato in copia al presente regolamento sotto la lettera A).

Art. 4 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, redatta in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo, può essere presentata personalmente nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inoltrata, se possibile, per posta elettronica certificata, alla struttura competente corredata dei documenti richiamati al precedente art. 3.

2. In caso di presentazione personale, viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza con l'indicazione:

- a) del protocollo d'ingresso;
- b) della presenza della documentazione d'insieme (macrodocumentazione) relativa alla **Relazione paesaggistica**, agli **Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto**, ed agli **Elaborati di progetto**.

3. Dalla data di presentazione della istanza come sopra ricevuta, l'ufficio istruttore ha tempo 15 giorni per comunicare al richiedente la eventuale mancanza di specifici documenti nell'ambito della macrodocumentazione sommariamente accertata al momento della presentazione della istanza.

4. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo.

5. L'esame delle domande deve avvenire secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa.

Art. 5 - Procedimento. Termini e verifiche (Regime transitorio fino al 30 giugno 2009)

1. Il termine per il rilascio o il diniego della autorizzazione paesaggistica è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e costituisce comunque atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Tale termine può essere sospeso per una sola volta in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta oppure fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

2. Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento:

- a) verifica la presenza dell'autocertificazione relativa al titolo legittimante la presentazione dell'istanza;
- b) verifica la completezza della documentazione e degli elaborati presentati;
- c) individua il tipo di vincolo in cui ricade l'intervento e l'eventuale motivazione esplicitata;
- d) predispone una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. Una volta acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio, il responsabile della struttura competente rilascia il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica (o di

diniego della stessa secondo quanto dispone l'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.).

4. Copia del provvedimento autorizzatorio con allegati il parere della Commissione per il Paesaggio, le tavole progettuali concernenti l'intervento autorizzato e la documentazione fotografica dei luoghi interessati dal progetto, vengono trasmessi alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali per consentire l'esercizio del relativo controllo.

Art. 5 bis - Procedimento. Termini e verifiche - (Regime definitivo decorrente dal 1 luglio 2009)

1. Con riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 1° luglio 2009 o che a tale data non risultano conclusi si applicherà il procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, così come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63/2008.

Art. 6 – Sanzioni paesaggistiche

1. Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla parte quarta del D.Lgs. 42/2004.

2. Alla Commissione per il paesaggio è assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 – Composizione ⁽¹⁾

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultiva, composta dai seguenti:

- a) dipendente del Comune di Morbegno appartenente all'Area Tecnica - Ambientale, diverso dal Responsabile del Servizio Sportello Unico per l'edilizia, fornito di Laurea in Architettura o in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione che abbia maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici – Presidente;
- b) quattro esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale, di cui almeno uno sia esperto di barriere architettoniche e più precisamente i componenti:

- devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate;

c) dal segretario di commissione nominato dal Presidente, senza diritto di voto.

La composizione della Commissione per il Paesaggio dovrà rispettare la parità di genere e per quanto possibile la multidisciplinarietà.

⁽¹⁾ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 26 settembre 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 2 aprile 2024.

Art. 8 - Nomina e designazione.

1. In occasione della nomina della Commissione per il Paesaggio, l'ente provvede a darne comunicazione tramite avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

2. L'avviso deve prevedere l'obbligo di inoltrare apposito curriculum professionale attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e di ogni altro titolo rilevante ai fini dell'incarico.

3. I professionisti interessati aventi i requisiti indicati nell'avviso provvedono nei tempi e nei modi previsti dall'avviso medesimo alla presentazione delle proprie candidature.

4. Il Responsabile del Servizio interessato procede alla istruttoria delle domande pervenute, verificandone i requisiti di ammissibilità in conformità a quanto disposto dalle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e le inoltrerà alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza.

5. La Giunta Comunale, procede con Deliberazione motivata alla nomina della Commissione per il paesaggio scegliendo i due componenti esterni nell'ambito delle domande inoltrate ai sensi del comma precedente dal Responsabile del servizio interessato.

6. Il Sindaco successivamente alla nomina della Commissione per il Paesaggio procederà alla trasmissione alla Regione Lombardia - Assessorato al Territorio ed Urbanistica della documentazione prevista per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008 e ulteriormente dettagliato da DGR n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 - DGR n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 - DGR n. VIII/8952 dell'11 febbraio 2009.

Art. 9 - Decadenza

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella della Amministrazione Comunale che l'ha nominata.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

Art. 10 - Casi di incompatibilità

1. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contemporaneamente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
2. Per ogni altro caso di incompatibilità viene effettuato espresso richiamo alla normativa statale o regionale in vigore al momento della nomina dei commissari.
3. I componenti della Commissione per il paesaggio devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Art. 11 - Assenze dei commissari

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio.
2. I commissari legittimamente dichiarati decaduti, per i motivi di cui al primo comma ovvero per altri motivi, nonché i dimissionari, vengono sostituiti con nuovi commissari designati dall'organo competente.

Art. 12 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente comunale.

Art. 13 – Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica

1. La Commissione per il paesaggio, esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme le indicazioni progettuali ed i vincoli, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica (ad. es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con contenuti paesistici, se esistente, nonché agli ambiti comunque classificati dallo strumento urbanistico vigente di interesse storico o ambientale soggetti o meno a Piano di Recupero.

CAPO III

FUNZIONAMENTO E RIUNIONI

Art. 14 - Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce secondo tempistiche che siano compatibili con i termini stabiliti dalla legge per la formulazione del parere dalla stessa dovuto.
2. La commissione si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario per motivi di urgenza, di quantità di pratiche o per qualsivoglia altro motivo dallo stesso ritenuto plausibile.
3. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da suo delegato. La convocazione avviene di norma con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica.
4. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Art. 15 – Ordine del giorno

1. Il Presidente dirama l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

Art. 16 – Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti della commissione. ⁽²⁾
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti espressi dai commissari presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

⁽²⁾ Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 26 settembre 2014.

Art. 17 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Ai fini di una migliore comprensione delle soluzioni proposte, il Presidente potrà ammettere, ove lo ritenga opportuno ovvero nel caso la maggioranza dei commissari lo richieda, il progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, che non potrà comunque presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
2. A fronte di problematiche particolarmente complesse il Presidente potrà altresì convocare,

per essere sentiti, tecnici esperti delle specifiche materie.

Art. 18 – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un impiegato dipendente del Comune espressamente nominato dal Presidente di Commissione.

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.

Art. 19 - Partecipazione a conferenza dei servizi

1. In caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sede di conferenza dei servizi, il servizio competente al rilascio acquisisce preventivamente in tempo utile il parere obbligatorio emesso dalla commissione per il paesaggio.

CAPO IV

ONERI FINANZIARI

Art. 20 - Indennità

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione per il paesaggio si intende a titolo gratuito e comunque dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (bilancio comunale).